



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28/09/2012

N. 40

OGGETTO: Riordino delle Province ed istituzione delle Città Metropolitane – Determinazioni.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di settembre, alle ore 17:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di 1^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi		X		14)	Massari Federico		X	
4)	Bardazzi Annarita		X		15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Stefani Guido	X		
9)	Daneri Marco Luigi	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Dasso Lorenzo	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine	X			Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



Si dà atto che:

- alle ore 17:53 entra in aula il Cons. La Cava – Presenti n. 19.
- alle ore 17:57 esce dall'aula il Cons. Pinasco – Presenti n. 18 – Si allontana l'Ass. Manca.
- alle ore 18:20 rientra il Cons. Pinasco – Presenti n. 19 – Rientra l'Ass. Manca.
- alle ore 18:52 escono i Cons. Pinasco, Mondello e Pittau – Presenti n. 16 – Gli stessi Consiglieri rientrano alle ore 18:58 – Presenti n. 19.
- alle ore 19:22 esce l'Ass. Manca.
- alle ore 19:25, prima della votazione, escono dall'aula i Cons. Barbieri, Bardazzi, Chiappara e Nucera – Presenti n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale, come modificata in corso di seduta - con il parere favorevole del Segretario Direttore Generale Responsabile del procedimento – per quanto concerne il 15° capoverso, penultima riga, delle premesse, nel quale viene eliminata la frase “... *ed i futuri Consiglieri Metropolitan...*”;

Premesso:

Con il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214 e il recente Decreto del 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, il Governo ha avviato un processo di profonda riforma istituzionale dell'ordinamento locale a Costituzione invariata, i cui elementi principali sono i seguenti:

- riordino delle province in aree territoriali più vaste delle attuali;
- istituzione delle Città Metropolitane;
- trasformazione degli organi di governo delle Province in organi con elezione indiretta, e riduzione dei componenti, con eliminazione della Giunta Provinciale;
- previsione anche per le Città Metropolitane di organi di governo più snelli in cui non compare la Giunta;
- riconoscimento di ampia autonomia statutaria alle Città Metropolitane in merito agli organi di governo, al sistema elettorale, all'organizzazione, alla valorizzazione di forme associative interne all'area metropolitana, all'eventuale creazione di nuovi comuni nell'ambito del comune capoluogo;
- riordino delle funzioni delle Province, con una sostanziale riduzione delle stesse alle materie della pianificazione territoriale di coordinamento e dell'ambiente, del trasporto, delle strade provinciali, dell'edilizia scolastica relativa alle scuole di secondo grado;
- previsione del trasferimento delle attuali funzioni provinciali esercitate per delega statale o regionale, ai comuni, con un D.P.C.M. non ancora emanato e la cui scadenza era il 5 settembre.
- definizione delle funzioni delle Città Metropolitane, che risultano avere in aggiunta alle funzioni fondamentali delle Province, anche la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, la strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e



- sociale, oltre alle funzioni di mobilità e viabilità in parte coincidenti con la competenza provinciale sul trasporto e le strade provinciali;
- prefigurazione di un iter amministrativo e legislativo per arrivare al riordino delle Province, con tempi strettissimi e con dubbi di costituzionalità per il mancato rispetto della procedura indicata dall'articolo 133 Costituzione che prevede, come momento ineludibile della modifica delle circoscrizioni provinciali, l'iniziativa dei Comuni e che nell'articolo 17 del Decreto Legge n. 95/2012 è indicata come eventuale e possibile fino alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione della delibera del Consiglio dei Ministri di definizione dei nuovi parametri delle circoscrizioni provinciali;
 - previsione, nell'iter di avvio delle Città Metropolitane, della possibilità per i Comuni di deliberare, con atto del Consiglio, l'adesione alla Città Metropolitana, o in alternativa, a una Provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (comma 2, articolo 18 Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

In attuazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa statale sulla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, l'articolo 19 del Decreto Legge n. 95/2012, modificando il precedente articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha individuato le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'*articolo 118, quarto comma, della Costituzione*; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Le funzioni e i servizi comunali per il principio di adeguatezza possono, e in alcuni casi, devono, essere esercitati in forma associata in ambiti territoriali sovra comunali.

La legislazione vigente in materia di servizi pubblici locali in settori specifici quali il servizio idrico, il servizio di raccolta avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, il servizio di distribuzione del gas, il servizio di trasporto locale, prevedono già la definizione di ambiti territoriali ottimali di dimensione sovracomunale, a volte coincidenti con il territorio provinciale a volte di sub ambito.

Anche la legislazione regionale ha previsto varie forme associative, facoltative o obbligatorie in ambiti sovracomunali, come i Distretti e gli Ambiti dei servizi sociali.

Lo stesso articolo 19 del Decreto Legge n. 95/2012 prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, entro precisi termini, e con la previsione, in caso di



inadempienza, del potere sostitutivo del Prefetto ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 131/2003.

Le nuove Province, così come la Città Metropolitana potranno giocare un ruolo importante nell'organizzazione e gestione di funzioni e servizi in ambito sovracomunale.

Tutto ciò premesso;

Dato atto che il Comune di Lavagna, è destinato a confluire nella Città Metropolitana di Genova, che verrà creata alla data del 1 gennaio 2014, o anche prima di tale data, per effetto del comma 1 dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, che consente ai Comuni di deliberare, con atto del Consiglio, l'adesione alla Città Metropolitana o a una Provincia limitrofa, che nel caso di specie sarebbe la Provincia di Spezia;

Richiamati gli articoli 17, 18 e 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;

Richiamato l'articolo 23 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;

Richiamato l'articolo 114 della Costituzione che annovera i Comuni, assieme alle Province, alle Città Metropolitane, alle Regioni e allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica;

Rilevato che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, richiamato dal comma 2 dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, regola come segue l'iter di modifica delle circoscrizioni provinciali anche con riferimento alle circoscrizioni della Città Metropolitana: "*Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province, nell'ambito d'una Regione, sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione*";

Considerato che l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 267/2000, comma 3, per quanto riguarda l'iniziativa comunale di cui all'articolo 133 Costituzione, stabilisce i seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;

d) l'iniziativa dei Comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle Province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove Province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le Province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati;



Ricordato che l'iter di istituzione della Città Metropolitana prevede le seguenti tappe:

- 1) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 95/2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2012), è istituita la **conferenza metropolitana** composta da tutti i Sindaci dei Comuni del territorio della Provincia e dal commissario della Provincia di Genova;
- 2) la conferenza elabora ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole del Sindaco metropolitano e del Commissario della Provincia di Genova, lo **Statuto provvisorio** della Città Metropolitana entro il 90° giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente o del Commissario, ove anteriore al 2014, o entro il 31 ottobre 2013 in caso di scadenza del mandato del Presidente o del Commissario successiva al 1° gennaio 2014;
- 3) se entro il termine non viene approvato lo Statuto provvisorio, **il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo**, fino alla cessazione del suo mandato, o, nel caso in cui lo statuto definitivo preveda l'elezione diretta del Sindaco metropolitano, fino alla data di approvazione dello Statuto definitivo;
- 4) la Conferenza metropolitana cessa di esistere alla data di approvazione dello Statuto, o, in mancanza, **il 1° novembre 2013**;
- 5) una volta insediato il Consiglio metropolitano, secondo le regole stabilite nello Statuto provvisorio, il Consiglio metropolitano approva lo Statuto definitivo a maggioranza assoluta dei componenti;
- 6) l'eventuale adesione a Provincia confinante con la Città metropolitana può essere proposta dai Comuni confinanti con altra Provincia, con atto del Consiglio Comunale adottato ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, in tempo utile per consentire al Consiglio delle Autonomie Locali di elaborare l'ipotesi di riordino delle Province, previsto dall'articolo 17 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012; (2 ottobre)
- 7) in un medesimo periodo temporale si giocano due partite fondamentali: da una parte quella dell'eventuale modifica delle circoscrizioni provinciali, e di quelle della Città Metropolitana e, dall'altra, quella della redazione dello Statuto provvisorio della Città Metropolitana, da parte della Conferenza metropolitana;

Rilevato che, alla luce dei tempi sopra descritti e pur con le riserve circa la costituzionalità della normativa statale in argomento, si rende necessario per i Comuni del Tigullio, confinanti con la Provincia di Spezia e ad oggi inclusi nella Provincia di Genova, destinati per legge a confluire nella Città Metropolitana, preliminarmente decidere, in tempi brevissimi, se aderire o meno alla Provincia di Spezia, con delibera assunta ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, da inviare al Consiglio delle Autonomie Locali, che potrà tenerne conto nella proposta di riordino delle Province della Regione Liguria;



Considerato che, in mancanza di deliberazione, si intende confermata l'appartenenza dei Comuni del Tigullio alla Città Metropolitana di Genova, ma che è anche possibile per il Consiglio Comunale assumere una deliberazione espressa a favore dell'adesione alla Città Metropolitana;

Rilevato che nel Tigullio si sono svolti incontri tra gli amministratori locali che non hanno prodotto una proposta unitaria di eventuale modifica della Circostrizione provinciale;

Dato atto il Comune di Lavagna ha promosso, in data 17 settembre, un'assemblea pubblica sul tema "*Dalla Provincia alla Città metropolitana, per i cittadini cosa cambia?*";

Ritenuto opportuno che l'organo rappresentativo del Comune di Lavagna si esprima sul futuro del territorio, pur in assenza ad oggi di un indirizzo condiviso con gli altri Comuni del territorio;

Considerato che la popolazione residente del Comune di Lavagna ha la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali, con la zona attualmente compresa nella Provincia di Genova e destinata a confluire nella Città Metropolitana;

Ritenuto che, in caso di conferma espressa o tacita dell'appartenenza alla Città Metropolitana, è necessario, che nell'ambito della Conferenza metropolitana già costituita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il Sindaco del Comune di Lavagna assieme ai Sindaci del Tigullio, contribuisca alla redazione dello Statuto provvisorio;

Ritenuto altresì che, al fine di garantire la valorizzazione del territorio del Tigullio nelle scelte che in futuro coinvolgeranno le funzioni della Città Metropolitana, quali lo sviluppo economico e sociale, le reti infrastrutturali, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, di mobilità e viabilità, gli organi rappresentativi dei Comuni del Tigullio procedano alla formulazione di indirizzi politici che consentano tale valorizzazione nell'ambito dello Statuto definitivo, sul quale i Comuni dovranno esprimere il loro parere;

Considerato che particolare attenzione dovrà essere posta nel redigendo Statuto definitivo alla possibilità di conferire ai Comuni e alle forme associative ricomprese nell'area metropolitana, funzioni proprie della Città metropolitana, nonché all'organizzazione interna della Città Metropolitana medesima, in modo che sia garantita adeguatezza di risorse professionali rispetto alle funzioni da svolgere;

Ritenuto opportuno richiamare anche le funzioni di supporto ai Comuni, precedentemente svolte dalla Provincia di Genova soprattutto a favore dei Comuni di ridotta dimensione demografica, ricordando la possibilità per questi ultimi di conferire volontariamente le loro funzioni alla Città Metropolitana, secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 9 dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dall'articolo 19 del medesimo Decreto Legge;

Considerato che l'eventuale adesione alla Provincia di Spezia o alla Città Metropolitana di Genova, va valutata alla luce delle funzioni che la legge attribuisce a tali Enti ed alle possibilità che possa essere valorizzata la specificità del territorio all'interno dell'area vasta, e ritenuto che tale valorizzazione possa essere ottenuta nell'ambito dell'autonomia statutaria garantita alla Città Metropolitana;



Richiamato il comma 22 dell'articolo 23 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 che nel disporre che *"la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza"*, implicitamente ammette che per gli organi elettivi di Province, Città Metropolitane e Comuni, previsti in Costituzione come elementi costitutivi della Repubblica, siano erogati compensi per le cariche elettive;

Richiamato il comma 10 dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 secondo cui invece *"La titolarità delle cariche di Consigliere metropolitano, Sindaco metropolitano e Vice Sindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza"* e ritenuto che tra le due norme sopra richiamate vi sia una contraddizione e un possibile profilo di disparità di trattamento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, ne' alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ne' attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Direttore Generale dott.ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica in data 26/09/2012;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Concetta Orlando – Segretario Direttore Generale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 15 (assenti i Cons. Barbieri, Bardazzi, Brizzolara, Chiappara, Massari e Nucera), voti favorevoli n. 15

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la riforma istituzionale contenuta nell'articolo 23 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre

2011 n.214 e negli articoli 17 e 18 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, presenta profili di illegittimità costituzionale per la possibile violazione dell'articolo 133 della Costituzione, anche in relazione alla ristrettezza dei tempi fissati dal Decreto Legge, per i Comuni e il Consiglio delle Autonomie Locali;



- 2) di condividere tuttavia, pur con le riserve di costituzionalità sopra espresse, la necessità di raccordare l'azione dei Comuni nell'ambito di enti di area vasta, come le Città Metropolitane, soprattutto in relazione agli ambiti ottimali sovracomunali di gestione di alcuni servizi pubblici;
- 3) di rappresentare la necessità che la specificità del territorio del Tigullio venga valorizzata nell'organizzazione delle funzioni di area vasta demandate alla Città Metropolitana;
- 4) di aderire pertanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, e dell'articolo 133 Costituzione, alla Città Metropolitana di Genova;
- 5) di riservarsi, qualora la normativa in argomento venisse dichiarata incostituzionale, di rivedere le proprie determinazioni, nel diverso contesto normativo che verrà a crearsi, al fine di contemperare la valorizzazione specifica del territorio Tigullino con le esigenze di gestione coordinata dei servizi di area vasta;
- 6) di impegnare il Sindaco e i futuri Consiglieri metropolitani, affinché nel redigendo Statuto della Città Metropolitana vengano adottate scelte organizzative adeguate alle funzioni da svolgere, che venga valorizzato il territorio del Tigullio attraverso l'eventuale conferimento ai Comuni o alle loro forme associative, anche in forma differenziata, delle funzioni metropolitane, o, nel processo inverso, attraverso la delega volontaria di funzioni comunali alla Città Metropolitana, a condizione che la Città Metropolitana abbia risorse adeguate alla gestione delle funzioni delegate, secondo i principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;
- 7) di proporre ai Comuni del Tigullio la creazione di una forma associativa che possa essere destinataria delle funzioni metropolitane, possibile oggetto di conferimento, nella logica della gestione coordinata a livello dell'ambito territoriale del Tigullio;
- 8) di esprimere l'auspicio che il legislatore possa introdurre sia per le Province che per la Città Metropolitana, un meccanismo di investitura democratica e diretta, oggi solo eventuale per la Città Metropolitana che abbia deciso di suddividere il comune capoluogo in più comuni;
- 9) di esprimere altresì l'auspicio che, coerentemente a quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 23 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, onde evitare disparità di trattamento tra, da una parte il Presidente della Provincia, per cui non sembra esclusa l'ammissibilità di una indennità di carica e, dall'altra, il Sindaco metropolitano, per cui invece l'articolo 18

stabilisce espressamente l'onorarietà della carica, possa essere prevista una indennità a favore del Sindaco metropolitano, quanto meno nel caso di elezione diretta dello stesso;



- 10) di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Liguria, ai Sindaci della Provincia di Genova, al Commissario della Provincia di Genova, al Presidente della Regione Liguria.
- 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Concetta Orlando – Segretario Direttore Generale, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 15 (assenti i Cons. Barbieri, Bardazzi, Brizzolara, Chiappara, Massari e Nucera), voti favorevoli n. 15

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CO/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

Il Segretario Generale
(C. Orlando)



Pubblicata in data 28 SET. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
